

N. 2232/2017 R.G.



TRIBUNALE di GENOVA

XI SEZIONE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Laura Casale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.6.2017,

sul ricorso proposto da:

██████████ nato l'██████████

elettivamente domiciliato in Genova, Salita Salvatore Viale 5/2, presso lo studio dell'Avv. A. Ballerini, che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

RESISTENTE

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento n. 49169/2016 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino sezione di Genova del 4.7.2016 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 (*“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*) e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 (*“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione...”*)



Con ricorso depositato in data 24.2.2017 il signor [REDACTED] ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino sezione di Genova con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria rilevando che il racconto del richiedente non era riconducibile ad alcuno dei motivi di cui alla Convenzione di Ginevra e ritenendo che, per le medesime ragioni, non risultavano neppure sussistenti i presupposti di cui alle lettere a) e b) art. 14 D. L.vo 251/07 osservando che, quanto all'ulteriore ipotesi di cui alla lettera c) nella zona di provenienza non sussisteva attualmente alcun conflitto armato interno o internazionale, non potendosi pertanto pervenire al riconoscimento della protezione sussidiaria nemmeno in questa ulteriore ipotesi di danno grave.

Il ricorrente, in particolare, ha raccontato di essere scappato dal Bangladesh a causa delle sue difficoltà economiche, provenendo egli da una famiglia molto povera la cui casa sarebbe stata portata via dal fiume e che, non pagando da tempo gli interessi sul debito contratto, i creditori starebbero facendo pressioni sui suoi familiari.

Il Ministero dell'Interno e la Commissione, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, sono rimasti contumaci e il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio, avendo fatto pervenire la Commissione una nota difensiva.

All'udienza fissata per il 19.6.2017 è stato ascoltato il ricorrente con l'ausilio di un interprete, comprendendo poco il primo la lingua italiana, e ad esito della sua audizione il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di provvedere.

All'udienza del 19.6.2017 il ricorrente, interrogato liberamente dal Giudice con l'ausilio di un interprete, ha confermato la versione resa alla Commissione e ha risposto adeguatamente alle domande del Giudice: in particolare egli ha chiarito e ribadito che *ADR: IO ho lasciato il Bangladesh perché nel 2013 c'è stata un'alluvione dal fiume che ha portato via la mia casa ed io ho chiesto un prestito di soldi ed io non sono riuscito a restituirli ed allora sono andato via. ADR: La mia famiglia abita in un'altra casa e non stanno bene, hanno tanti problemi di malattie e povertà. Io ho ancora lì i miei genitori e fratelli, moglie e figli. ADR: Per venire qua sono andato in Libia con l'aereo che ho pagato Euro 3.500,00 facendo un prestito...*

In questa situazione, ritiene il Tribunale che il racconto del ricorrente sia plausibile, anche se non riscontrabile e che la vicenda personale dal lui narrata debba pur sempre essere collocata all'interno del contesto politico/sociale del Bangladesh, descritto anzitutto dal recente rapporto di Amnesty International 2015/2016: la situazione politica appare molto critica, caratterizzata da gravi problemi di ordine pubblico, forti limitazioni delle libertà fondamentali e violenze perpetrate nei confronti



delle persone più deboli ed indifese: *“Tra gennaio e marzo, una campagna dell’opposizione al governo guidata dal Partito nazionalista del Bangladesh (Bangladesh Nationalist Party – Bnp) è sfociata nella violenza, quando centinaia di autobus e altri veicoli sono stati attaccati, presumibilmente da manifestanti che hanno lanciato bombe molotov. Decine di passeggeri sono stati uccisi e molti altri feriti. Nessuno direttamente coinvolto negli attacchi è stato assicurato alla giustizia. La polizia ha arrestato importanti esponenti del Bnp con l’accusa di incendio doloso. Tra loro c’era Mirza Fakhrul Islam Alamgir, segretario generale ad interim del partito che, nel corso dell’anno, è stato spesso arrestato per periodi variabili di settimane o mesi, per poi essere rilasciato. Centinaia di membri dell’opposizione sono stati detenuti per giorni o mesi e inseguito rilasciati. Alcuni sono stati accusati di incendio doloso. Diversi cittadini stranieri sono stati presi di mira e aggrediti da assalitori non identificati. Tra il 28 settembre e il 18 novembre, un operatore umanitario italiano e un cittadino giapponese sono stati uccisi; un medico italiano è sopravvissuto a una sparatoria. A luglio, un ragazzo di 13 anni, Samiul Islam Rajon, è stato picchiato a morte in pubblico dopo essere stato accusato di furto; la sua uccisione ha scatenato forti critiche da parte dell’opinione pubblica per lo stato di abbandono in cui vivono i bambini di strada. Poco dopo il governo ha ordinato un’inchiesta sull’uccisione. A fine anno, almeno 16 persone accusate di gravi violazioni dei diritti umani di massa commesse durante la guerra d’indipendenza del 1971 erano sotto processo. Le autorità non si sono occupate di omicidi ben documentati commessi dalle forze filo-independentiste. Membri delle forze di sicurezza in borghese hanno arrestato decine di persone e in seguito si sono rifiutati di rivelare dove si trovassero. Secondo un’indagine dei quotidiani nazionali, guidata dall’organizzazione per i diritti umani Ain O Salish Kendra, tra gennaio e settembre almeno 43 persone, tra cui due donne, erano state vittime di sparizione forzata. Sei di loro sono state in seguito trovate morte, quattro sono state liberate dopo il rapimento e cinque sono state trovate in custodia di polizia. La sorte e l’ubicazione delle altre 28 persone era sconosciuta. Sono proseguiti i processi contro tre ufficiali del battaglione d’intervento rapido, accusati del rapimento e dell’uccisione di sette persone nell’aprile 2014. Nessun altro esponente delle forze di sicurezza o altro funzionario implicati in altri casi di sparizioni forzate sono stati assicurati alla giustizia. Sebbene la tortura e altri maltrattamenti in custodia di polizia siano stati molto diffusi, le denunce di tortura raramente sono state oggetto d’indagine. A marzo, alti funzionari di polizia si sono pubblicamente lamentati per le tutele che la legge prevede contro la tortura, chiedendo al governo di depenalizzare la tortura in tempo di guerra, minaccia di guerra, instabilità politica interna o emergenza pubblico quando la tortura è ordinata da un superiore o da un’autorità pubblica.”*

Tali condizioni sono confermate anche dall’articolo relativo al Bangladesh e tratto dall’Osservatorio Permanente sui rifugiati, da cui si desume che la violenza politica e sociale in Bangladesh non accenna a fermarsi e che agli scontri fra i due partiti politici che da decenni si



contendono il potere (il BNP ed il Awami League) si sono ora aggiunti gli attacchi terroristi degli estremisti islamici. Il governo attuale è presieduto dal primo ministro Sheikh Hasina, dichiarato vincitore delle elezioni nel gennaio 2014, ma boicottate dal partito di opposizione, il Partito nazionalista del Bangladesh e dai suoi alleati. Nell'attuale governo l'opposizione non risulta avere alcuna rappresentanza: tutti i partiti della coalizione avevano boicottato il voto, in protesta contro Sheikh Hasina. Nell'anniversario delle ccdd. *elezioni farsa* del 5 gennaio 2014, il Bangladesh Nationalist Party (Bnp, nazionalista) ha indetto una "Giornata dell'assassinio della democrazia: due persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nella città di Natore, nel nord del paese: le vittime erano sostenitori del partito di opposizione (Bnp). Khaleda Zia, leader del Bnp, aveva chiesto ai suoi sostenitori di scendere in piazza, nonostante il divieto di manifestazioni, per spingere il primo ministro Sheikh Hasina a convocare nuove elezioni. Le violenze sono esplose anche nella capitale e in decine di altre città nel paese.

Nuovamente, il 3 febbraio 2015, sette persone sono morte e diverse sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba molotov lanciata contro un autobus di passeggeri in Bangladesh. Gli attentatori sarebbero sostenitori del partito Bnp, che da gennaio manifestano contro il governo di Sheikh Hasina.

In questa drammatica situazione si è poi inserito l'integralismo islamico: il Ministero degli Esteri Farnesina raccomanda «ai connazionali presenti a Dhaka e nel Paese di mantenere un comportamento vigile ispirato alla massima prudenza, di limitare gli spostamenti, in particolare quelli a piedi», evitando «luoghi abitualmente frequentati da stranieri». Un ulteriore attentato riportato dall'ANSA è del 4 dicembre 2015: almeno 9 persone sono state ferite in alcune esplosioni in un tempio indu a Dinajpur, nel nord del Bangladesh nella stessa zona dove solo due settimane fa fu ucciso il missionario italiano Piero Parolari da sospetti militanti dell'Isis. Secondo la Polizia sono state lanciate tre bombe artigianali contro una folla che si era radunata per una celebrazione religiosa. Ovviamente, le prime vittime della situazione sono oltre i militanti politici anche i comuni cittadini: il Paese, già poverissimo, è ormai allo stremo, ogni attività minima è ferma; i prezzi dei beni di base aumentano in modo esponenziale, l'insicurezza ed il rischio sono ovunque.

E', infine, di tragica attualità l'attentato dell'1 luglio 2016 in cui un gruppo di terroristi ha attaccato il ristorante "Holey Artisan Bakery" a Dhaka, nel quartiere di Gulshan, provocando la morte di nove connazionali e di diversi altri stranieri: l'attacco terroristico è iniziato alle 21:20 locali, quando almeno 9 terroristi sono entrati nel ristorante armati di bombe, armi e coltelli, hanno aperto il fuoco e fatto esplodere alcune bombe, prima di prendere in ostaggio molte persone, molte delle quali straniere. Successivamente hanno ingaggiato una sparatoria con la polizia, durante



la quale sono rimasti uccisi alcuni poliziotti. I terroristi hanno separato gli ostaggi in base a chi sapeva recitare brani del Corano. Quelli che non erano in grado di farlo "sono stati torturati". L'esercito del Bangladesh indica che tutti i venti ostaggi morti sono stati "brutalmente uccisi con armi affilate". Durante l'azione, i terroristi hanno avanzato tre richieste: che venisse liberato il capo di Jamaat-ul-Mujahideen, Khaled Saifullah, che gli attentatori potessero lasciare il ristorante in modo sicuro, che la missione dei terroristi di stabilire la loro interpretazione dell'Islam dovesse essere riconosciuta (Notizie riportate dal sito Wikipedia).

Alla luce di tutto quanto sopra appare verosimile che il ricorrente si sia trovato nella necessità di lasciare il Bangladesh per reperire altrove un'attività lavorativa idonea a consentirgli di mantenere se stesso ed il proprio nucleo familiare. La specifica situazione del ricorrente risulta quindi meritevole di protezione, dovendosi peraltro individuare la misura più adeguata alle caratteristiche del caso di specie.

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".

Per quanto riguarda la persecuzione, l'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, - conformemente alle direttive citate - prevede che gli atti di persecuzione devono

- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali (ed in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa ai sensi dell'art. 15 CEDU);
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da produrre sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Il secondo comma dell'art. 7 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione (o la mancanza di protezione contro tali atti) possono assumere.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati



motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Quanto ai responsabili della persecuzione o del danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale, l'art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, precisa che essi possono essere:

- 1) lo Stato;
- 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ai sensi del successivo art. 6.

Quest'ultima norma, nel testo risultante dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 2014 n. 18, precisa ora che i soggetti indicati ai punti 1) e 2) devono avere la volontà e la capacità di offrire una protezione effettiva e non temporanea.

Rispetto alla valutazione della domanda e alle regole probatorie da applicare si osserva che l'art. 3 del d. lgs. 2007 n. 251, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica che "il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine".



Inoltre, sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

Sulla base degli elementi acquisiti non si può tuttavia ritenere che il ricorrente sia un perseguitato e abbia diritto allo status di rifugiato.

Per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lettera c) del d.lgs. 2007 n. 251 occorre invece stabilire in Bangladesh vi sia “*violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato*” secondo quanto previsto dall'art. 14 del d. lgs. 2008 n. 25.

Sul punto, in base alle Direttive Qualifiche e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

- a) “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (Considerando 26 della Direttiva 2004/83/Ce e considerando 35 della Direttiva 2011/95/Ue);
- b) “la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, costituisce danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lettere c) degli artt. 15 della Direttive 2004/83/Ce e 2011/95/Ue);
- c) “l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. (Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009).
- d) nell'ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere “quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra di loro”) l'unico elemento rilevante ai fini dell'accertamento del diritto alla protezione, risiede nel livello di violenza che ne deriva; (Corte di Giustizia Ue, 30.1.2014, sentenza Diakité).



Sempre sul piano generale, va detto che con la predetta sentenza 30.1.2014, la Corte di Giustizia ha ricordato che “mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all’adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell’ambito di un conflitto armato, sia nell’ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell’uomo, il legislatore dell’Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. (punto 29).

Ciò premesso, si deve escludere che nel caso di specie, sussistano i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti: sebbene la situazione del Bangladesh sia critica per le ragioni già evidenziate non si può ritenere che sussista una “*violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato*”.

Passando infine ad esaminare l’istanza volta ad ottenere la protezione umanitaria, si osserva che l’art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento della tutela.

La situazione peculiare del ricorrente, che il Giudicante ritiene verosimile anche se non riscontrata da elementi oggettivi, e la attuale situazione politico sociale del Bangladesh come sopra evidenziata e ricostruita, consentono di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cassazione sentenza n.3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali, rappresentata in particolare in questo caso dall’essere stata la sua famiglia vittima del fenomeno di usura, *dovendosi peraltro valorizzare in questa sede il fatto che egli ha dimostrato di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale, avendo da mesi reperito un contratto di lavoro*, come da relativo contratto prodotto agli atti e relativa dichiarazione dei redditi.

Si ritiene, dunque, sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.



Ragioni di equità in relazione alla natura della causa, giustificano la compensazione delle spese giudiziarie.

P.Q.M.

- Annulla il provvedimento impugnato,
- Riconosce il diritto del ricorrente, signor ██████████ ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e ordina la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza.
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Si comunichi.

Genova, 23 Giugno 2017

Il Giudice

Dott. ssa Laura Casale

